

MODIFICA STATUTARIA**DELL' "ASSOCIAZIONE MADONNA DEI MIRACOLI**

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) "

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno dodici del mese di ottobre
(12 ottobre 2009)

In Cefalù, nel mio studio notarile in via Nicola Botta n.10.
Innanzitutto a Me, Dr **ANGELO PISCITELLO**, Notaio in Cefalù, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Termini Imerese,
sono presenti:

- **CICERO Salvatore Giuseppe**, nato a Cerda il 27 marzo 1963, residente a Cerda, via Piersanti Mattarella n.2, codice fiscale CCR SVT 63C27 C496J;
- **GRISANTI Salvatore**, nato a Firenze il 25 settembre 1973, residente a Cerda, via Alcide De Gasperi n.36, codice fiscale GRS SVT 73P25 D612X;
- **MUSCARELLA Mariano**, nato a Cerda il 9 dicembre 1955, residente a Cerda, via Giannettino s.n.c., codice fiscale MSC MRN 55T09 C496G;
- **CASSATA Santo Giuseppe**, nato a Palermo il 6 marzo 1974, residente a Cerda, via Domenico Di Gregorio n.6, codice fiscale CSS STG 74C06 G273J;
- **DI MARCO Santo Antonio**, nato a Cerda il 16 dicembre 1970, residente a Cerda, contrada Vignazza, codice fiscale DMR STN 70T16 C496Y;
- **CAPPADONIA Pippo**, nato ad Aragona (AG) il 27 giugno 1962, residente a Cerda, via Roma n.27, codice fiscale CPP PPP 62H27 A351R;
- **RIZZO Giuseppe**, nato a Termini Imerese il 7 maggio 1971, residente a Cerda, via Caltavuturo n.33, codice fiscale RZZ GPP 71E07 L112L;
- **SCIOLINO Giuseppe**, nato a Termini Imerese il 30 settembre 1970, residente a Cerda, contrada Zingara snc, codice fiscale SCL GPP 70P30 L112F;
- **BARTOLOTTA Rosolino**, nato a Cerda il 12 febbraio 1956, residente a Cerda, via Garibaldi n.15, codice fiscale BRT RLN 56B12 C496V,

della cui identità personale Io Notaio sono certo, i quali,
premesse

- che essi, con atto da me notaio rogato il 10 marzo 2005, rep.n.16263, registrato a Cefalù il 30 marzo 2005 al n.204, hanno costituito l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MADONNA DEI MIRACOLI** organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" con sede in Cerda, via Piersanti Mattarella n.2, cui è stato attribuito il numero di codice fiscale 96014270829;

- che, ai fini dell'iscrizione dell'associazione all'anagrafe unica delle ONLUS, con lettera prot.71331 del 16 settembre 2009 dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, è stato

richiesto:

- di eliminare dallo scopo la seguente attività:
"corsi di formazione professionale di ogni ordine, e grado ai sensi della L.naz. 845/78 della L.R. 24/76 e di tutte le normative Nazionali, Regionali e Comunitarie emanande e emanate; di aggiornamento e riqualificazione anche per operatori di servizi socio-sanitari, educativi, del turismo sociale e di qualsiasi altro settore";

- di inserire nello statuto sociale alcune clausole per meglio qualificare l'associazione come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, così come previsto dall'art.10 comma 1 del D.lgs.460/97;

ciò premesso,

convengono:

- di eliminare dallo scopo l'attività *"corsi di formazione professionale di ogni ordine, e grado ai sensi della L.naz. 845/78 della L.R. 24/76 e di tutte le normative Nazionali, Regionali e Comunitarie emanande e emanate; di aggiornamento e riqualificazione anche per operatori di servizi socio-sanitari, educativi, del turismo sociale e di qualsiasi altro settore";*

- di inserire all'art.3 del Titolo II (SCOPO) dello statuto la seguente clausola:

"L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.".

Si precisa che la clausola *"L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo."* il cui inserimento è stato richiesto nella lettera di cui in premessa è già presente nel vigente statuto all'art.9.

Pertanto il nuovo testo dello statuto, contenente le sopra dette modifiche, si allega al presente atto sotto lettera A), dispensandomi le parti dalla sua lettura.

Io notaio richiesto, ho ricevuto il presente atto, da Me rogato e letto ai comparenti, che l'hanno confermato.

Consta di due fogli scritti parte con mezzi informatici da persona di Mia fiducia e parte di pugno da Me Notaio in quattro pagine intere e righe sei oltre le firme.

E ci sottoscriviamo alle ore diciassette

F.to: Cicero Salvatore Giuseppe - Grisanti Salvatore - Muscarella Mariano - Cassata Santo Giuseppe - Di Marco Santo Antonio - Cappadonia Pippo - Rizzo Giuseppe - Sciolino Giuseppe - Bartolotta Rosolino - Angelo Piscitello Notaio

ALLEGATO "A" al N.Rep.21818 N.Racc.7485

STATUTO

TITOLO I

(COSTITUZIONE - SEDE -DURATA)

Art.1

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MADONNA DEI MIRACOLI** - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)", che non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche, cariche elettive e gratuite.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Cerda, via Piersanti Mattarella n.2.

L'associazione potrà istituire proprie succursali, agenzie, sub-agenzie e rappresentanze nell'ambito della Regione Siciliana e del territorio nazionale.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

(SCOPO)

Art.3

L'associazione, senza fini speculativi, si propone di contribuire, con particolare riferimento alla realtà infantile, minorile e giovanile, al miglioramento della qualità della vita e della condizione sociale di soggetti disabili, di quelli che presentano difficoltà e problemi psico-sociali, di ex tossicodipendenti, di minori a rischio, di soggetti disadattati o emarginati, di extracomunitari, residenti in Italia o all'estero, di soggetti adulti e di anziani non autosufficienti o parzialmente tali, di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà, dell'infanzia abbandonata, svantaggiata e non, rispondendo alle loro esigenze e richieste con l'attuazione di attività ed interventi assistenziali, educativi e terapeutici, programmati e finalizzati a favorirne il recupero sociale e lo sviluppo integrale ed ordinato della loro potenzialità psico-fisiche. L'associazione, pertanto, si propone di attuare tutte le attività e le tipologie di servizi individuati e regolamentati dalla legge regionale n.22 del 9 maggio 1986 e dal decreto presidenziale regionale del 4 giugno 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40, parte I del 10 agosto 1996 e comunque da tutte le leggi nazionali e regionali in materia, emanate ed emanande.

In particolare l'associazione potrà istituire e/o gestire in proprio o in convenzione:

- servizio di assistenza domiciliare ai nuclei familiari in difficoltà;
- attività educative, servizi di pre e post scuola, sostegno scolastico per minori a rischio di devianza, al fine di favorirne il recupero e il reinserimento sociale, superando ogni forma di emarginazione;
- servizio di equipe socio psico-pedagogica, nelle scuole, nei Comuni e negli altri enti pubblici e privati;
- servizi di animazione, attività ludico ricreative e ludo-terapiche nelle scuole pubbliche, nelle comunità e negli enti pubblici e privati anche al fine di favorire e potenzia-

	re il processo di socializzazione specie nei soggetti disabili, svantaggiati o a rischio di devianza; - servizi socio-educativi ed attività occupazionali finalizzati alla promozione dell'integrazione di ex tossicodipendenti nella scuola, nel lavoro, nella società; - servizi assistenziali e socio-educativi in favore di extra-comunitari, per favorire lo sviluppo del processo multi etnico e interculturale; - servizi di segretariato sociale; - servizi di assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole pubbliche; - servizi di assistenza domiciliare ai disabili; - servizi socio-educativi per la promozione dell'integrazione sociale dei soggetti disabili; - servizi sociali professionali; - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - servizi educativi ed assistenziali in favore dell'infanzia; - servizi socio-sanitari in strutture pubbliche e private comprese le aziende ospedaliere; - servizi di turismo sociale, colonie estive, escursioni, soggiorni climatici e termali. In conformità ai servizi erogati la società potrà gestire, in proprio, in convenzione o per affidamento: - comunità alloggio per minori; - centri diurni per anziani, minori e disabili; - servizi di trasporto e accompagnamento in favore di anziani, minori, gestanti, ragazze madri, donne in difficoltà, disabili psichici come previsto dalla legge regionale 22/86. Tale servizio può essere esteso anche ai soci e a tutti coloro che, a richiesta, ne volessero usufruire; - case famiglia, comunità alloggio e strutture residenziali per soggetti con handicap psichiatrico; - centri di riabilitazione e cura per disabili fisici e psichici; - case di riposo, case di riposo protette, comunità alloggio per anziani; - servizi di accompagnamento e trasporto con mezzi idonei e omologati per il trasporto di inabili presso scuole, centri di riabilitazione, centri ricreativi ecc.; - asili nido e comunità infantili; - case di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà; - attività di servizio di telesoccorso e di elisoccorso; - strutture per la funzione del tempo libero; - centri e strutture residenziali e del tempo libero; Per promuovere la cultura delle differenze, abbattendo i muri della marginalità e del pregiudizio, al fine di favorire la piena integrazione sociale e scolastica delle categorie di persone svantaggiose e/o bisognose, l'associazione si propone di offrire servizi integrativi e complementari, collaborando	

con scuole, enti pubblici e privati.

In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere e realizzare studi, ricerche ed indagini sul territorio regionale, Nazionale e comunitario di particolare rilievo sociale;
- organizzare indagini e ricerche specifiche nel settore dell'handicap psico-fisico, dal disadattamento giovanile, della condizione degli anziani, delle fasce di emarginazione sociale e degli ex tossicodipendenti;
- progettare, promuovere e gestire progetti speciali contro la tossicodipendenza e per la prevenzione primaria e secondaria.

Inoltre, per favorire il reinserimento parziale e globale di soggetti disabili fisici, psichici e di ex tossicodipendenti nella realtà di provenienza o di appartenenza, l'associazione può espletare le seguenti attività;

1. - iniziative di promozione e di sviluppo di attività artistico artigianale, quali lavorazione della ceramica, delle terracotta, attività di falegnameria, lavorazioni in ferro, decorazioni su vetro ed altro;

2. - consulenza di assistenza tecnico professionale e di supporto in tutte le fasi di espletamento delle attività artistico - artigianali, svolte da terzi nel proprio laboratorio, compresa l'organizzazione di servizi di cottura della ceramica.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO III (PATRIMONIO SOCIALE)

Art. 4

Le risorse economiche dell'associazione sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3.

Tali risorse sono quelle disciplinate dalla Legge 266/91 riferita alle Associazioni di volontariato, e precisamente elencate come segue:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali.

TITOLO IV (BILANCIO)

Art. 5

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di

ogni anno.

Al termine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e disposizione degli associati.

Art. 6

E' assolutamente vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione. Gli utili e l'eventuale eccedenza attiva di bilancio devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse o integralmente destinati al fondo di riserva dell'associazione.

TITOLO V

(SOCI - DIRITTI - OBBLIGHI)

Art. 7

Possono aderire come soci dell'associazione tutti i maggiorenni che, indipendentemente da ogni opinione politica, credo religioso, appartenenza a gruppi etnici, per la specifica esperienza professionale o perchè interessati alla promozione e alla tutela dei diritti umani, ne accettano le finalità, descritte nell'art 3 del presente Statuto, condividono i programmi e si impegnano a sostenere e portare avanti gli obiettivi con le proprie risorse e/o personali, e/o professionali, e/o finanziarie.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 8

L'associazione si avvale della collaborazione di volontari, che come disciplinato dalla Legge 266/91, sono coloro che prestano in modo assolutamente gratuito e spontaneo la propria opera all'interno delle organizzazioni. Anche se l'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, neppure dal beneficiario, l'associazione, ha degli obblighi nei suoi confronti disciplinati dall'art. 4 della legge-quadro sul volontariato che prevede infatti che le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori, cioè i partecipanti alla costituzione dell'associazione;
- b) soci operatori, cioè gli aderenti che prestano la loro attività nell'associazione, partecipano alle attività sociali e versano annualmente la quota stabilita dall'assemblea dei soci;

c) soci sostenitori, coloro che versano l'apposita quota di sostenitore e/o finanziano con beni, fondi o mezzi l'associazione.

La divisione degli aderenti non implica nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.

La domanda di ammissione di soggetti che desiderano far parte dell'associazione in qualità di soci deve essere presentata al consiglio direttivo e deve contenere:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e attività svolta;
- b) curriculum vitae personale;
- c) l'espressa dichiarazione di aver preso visione e di accettare l'atto costitutivo e il presente statuto nonché di osservare le deliberazioni e le disposizioni degli organi sociali dell'associazione. Per l'ammissione dei soci il consiglio Direttivo delibera previo colloquio informativo e conoscitivo, a maggioranza semplice. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o di esclusione.

Art. 10

Tutti gli iscritti hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo all'aderente di:

- a) corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'assemblea dei soci;
- b) osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi;
- c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea dei soci e dal consiglio Direttivo;
- d) partecipare personalmente o mediante delega agli incontri sociali stabiliti.

I soci hanno diritto di :

- a) partecipare alla gestione dell'associazione secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni dell'assemblea e all'elezione delle cariche sociali;
- b) prendere parte a tutte le manifestazioni e attività organizzate dall'associazione;
- c) usufruire dei servizi e dei vantaggi predisposti dall'associazione nei modi e nei limiti fissati dalle deliberazioni assembleari;
- d) prendere visione dei registri verbali delle assemblee e del consiglio Direttivo facendone richiesta scritta alla segreteria;

e) presentare agli organi eventuali osservazioni o appunti riferenti alla gestione sociale.

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate dal socio per iscritto al consiglio direttivo e inviate alla segreteria dell'associazione;
- b) per esclusione quando il socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali;
- abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini o per le attività esercitate dall'associazione ed esposte all'art. 3 del presente Statuto;
- non abbia preso parte attivo alla vita dell'associazione senza giustificato motivo;
- si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- arrechi in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione;
- tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta;
- per morte, incapacità, interdizione, inabilitazione, condanna per fatti incompatibili per la permanenza dell'associazione.

In caso di dimissioni, come esposto nel precedente comma alla lettera a), il recesso ha decorrenza immediata ed il socio dimissionario è obbligato al pagamento dei contributi dovuti. Invece l'esclusione, di cui al comma 1 lettera b), viene deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice, il quale dovrà anche esprimersi in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti pendenti ed è comunicata al socio interessato, a cura del consiglio direttivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento del consiglio direttivo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, all'assemblea dei soci. Il Socio escluso per morosità può, dietro domanda, essere riammesso pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta radiazione. Nei casi previsti nel comma e), l'esclusione opera di diritto e viene accertata con delibera del consiglio direttivo.

TITOLO VI

(ORGANI SOCIALI)

Art. 12

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il vice-presidente;
- e) il segretario;
- f) l'economo.

Art. 13

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa. Hanno diritto di voto gli associati che risultino scritti nel libro dei soci almeno tre mesi prima dalla data di convocazione dell'assemblea.

Possono partecipare all'assemblea eventuali esperti di cui l'associazione si avvale, con funzioni consultive.

Ciascun socio può ricevere non più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo e da esso convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, almeno una volta l'anno entro il primo quadrimestre per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione e, comunque ogni qualvolta il Presidente o il consiglio direttivo lo ritenga opportuno solo su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea viene considerata validamente costituita quando, in prima convocazione, sia presente o rappresentata la metà dei soci più uno ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presente. La seconda convocazione può essere fissata non prima che siano trascorse ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente e contenente la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno dei lavori, deve essere inviato almeno dieci (10) giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata o a mano.

L'assemblea si intende validamente costituita, anche in mancanza dell'osservanza delle suddette formalità, quando siano presenti tutti gli associati e siano intervenuti tutti gli amministratori.

Art. 14

L'assemblea ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto sociale e dalla legge. Essa:

- a) elegge il consiglio direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, presenti dal consiglio direttivo, nonché le rispettive relazioni del presidente dell'associazione sulle attività sociali svolte;
- c) fissa gli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione dell'associazione e le conseguenti linee programmatiche;
- d) stabilisce l'ammontare delle quote associative ed i termini entro cui provvede ai versamenti;
- e) deliberare sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti al suo esame dai consiglieri;
- f) delibera, con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentanti, le modifiche dello Statuto proposte dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci;
- g) delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione adottati dal consiglio direttivo;

h) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei soci, sulla decadenza del consiglio direttivo in sede di convocazione ordinaria e straordinaria;

i) delibera lo svolgimento dell'associazione con la maggioranza dei quattro quinti dei soci.

In riferimento alla lettera h) del presente articolo, l'ordine del giorno della seduta assembleare deve specificare la decadenza del consiglio direttivo ed è possibile, nella medesima seduta, procedere all'elezione del nuovo consiglio direttivo se previsto nell'ordine del giorno. In ogni caso, sino all'elezione del nuovo consiglio direttivo, rimane in carica quello uscente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo le disposizioni delle lettere f), h) ed i) del presente articolo.

Art. 15

L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente, a maggioranza semplice, tra i presenti.

Il segretario dell'assemblea è il segretario dell'associazione. In caso di sua assenza sarà scelto dall'assemblea tra i soci presenti, salvo le incompatibilità previste dal presente Statuto.

E' obbligatoria la stesura dei verbali delle sedute firmati dal presidente e/o dal segretario.

Art. 16

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea dei soci tra tutti gli aderenti presenti o rappresentanti.

Il consiglio direttivo, presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta i due terzi dei consiglieri.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

In caso di dimissioni o di decadenza della maggioranza dei consiglieri, dovrà convocarsi l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei consiglieri, i restanti in carica provvederanno alla sostituzione degli uscenti fino alla successiva assemblea.

Non è ammessa delega per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo.

Le deliberazioni di qualsiasi genere e natura comprese quelle di modifiche statutarie sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. Il consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 17

Il consiglio direttivo ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro, in virtù del

presente Statuto e per legge, gli compete, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall'assemblea dei soci.

Esso:

- a) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente tra i membri eletti;
 - b) nomina il segretario e l'economo tra i componenti;
 - c) delibera su tutte le materie enunciate all'art. 3 del presente Statuto, osserva le direttive impartite dall'assemblea dei soci, di cui all'art. 14 lettera e) ed eccettua le materie a questa espressamente riservate dallo statuto medesimo;
 - d) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'associazione, per sottoporle all'approvazione dell'assemblea dei soci, e provvede alla loro attuazione;
 - e) promuove tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo ed il potenziamento dell'associazione, ivi comprese quelle a carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'assemblea;
 - f) dispone la nomina di commissioni speciali per le varie attività, per quanto lo ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali, e i responsabili delle commissioni, qualora non siano consiglieri, partecipano con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo, ove richiesto;
 - g) gestisce il patrimonio dell'associazione;
 - h) discute e redige il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo prima di sottoporli all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - i) delibera sull'ammissione di nuovi soci, come riportato all'art. 9, e sulla perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
 - j) delibera sulla ratifica dell'operato svolto in modo autonomo dal Presidente in condizioni di necessità e urgenza;
 - k) può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi;
 - l) autorizza il Presidente ed, in caso di impedimento di quest'ultimo, il Vice-Presidente e/o altri consiglieri all'uopo delegati, in nome e per conto dell'associazione, impegni finanziari per il raggiungimento delle finalità della stessa.
- La stesura dei verbali delle sedute del consiglio è obbligatoria e deve essere firmata dal Presidente e dal segretario.

ART. 18

Il Presidente viene eletto dal consiglio direttivo.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e possiede la firma nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitegli dal consiglio Direttivo.

Egli:

- a) presiede le sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo;

b) attua i provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività e segue lo sviluppo dei piani di lavoro deliberati dal consiglio direttivo garantendone la conformità con le linee fissate dall'assemblea dei soci;

c) accetta quanto viene offerto e devoluto all'associazione riferendone al consiglio direttivo;

d) stipula e/o conclude, su delibera del consiglio direttivo, convenzioni e/o accordi con gli organismi che affidano all'associazione la gestione o iniziative relative ai fini istituzionali dell'associazione;

e) svolge tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dalla legge;

f) in situazione di effettiva necessità ed urgenza, assume i provvedimenti ordinariamente di competenza del consiglio direttivo, la cui omissione comporterebbe un danno all'associazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

La carica di Presidente non è compatibile con altri mandati pubblici.

Art. 19

Il Vice-Presidente viene eletto dal consiglio direttivo. Coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il consiglio direttivo riterrà opportuno affidargli.

Art. 20

Il segretario svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla stesura dei verbali e alla tenuta dei registri del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;

b) aggiorna il registro dei soci;

c) tiene in ordine l'archivio e organizza la segreteria dell'associazione;

d) cura i rapporti di corrispondenza.

Art. 21

L'economo svolge le seguenti mansioni:

a) si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità con le decisioni del consiglio direttivo;

b) predispone le informazioni necessarie alla elaborazione del rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al consiglio direttivo;

c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione.

La carica di economo è compatibile con quella di segretario.

TITOLO VII

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 22

Tutte le cariche sociali sono gratuite e vengono ricoperte

dai soci.

Gli incarichi sociali degli organi dell'associazione hanno durata di un triennio e possono essere rinnovati. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio di gestione decadono allo scadere del triennio gestionale medesimo.

Art. 23

Il consiglio direttivo potrà redigere il regolamento interno per l'attuazione del presente Statuto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicato per conoscenza ed osservanza a tutti i soci.

Art. 24

I soci che non approvino le modifiche apportate allo Statuto in sede assembleare con la maggioranza degli intervenuti in seconda seduta, nel cui computo sono compresi gli astenuti dal voto, hanno diritto di recesso. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Presidente entro trenta giorni dalla deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il recesso avrà effetto, quanto al pagamento dei contributi, dalla data di comunicazione effettuata dal socio.

TITOLO VIII

(SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE)

Art. 25

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'assemblea degli associati solo se questo argomento è inserito nell'ordine del giorno. Esso richiede il voto favorevole dei quattro quinti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n° 662.

TITOLO IX

(NORME DI RINVIO)

Art. 26

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia al Decreto Legislativo 460/97 e successive modificazioni, aggiunte e varianti e al Codice Civile ed, in caso di controversia, si riconosce competente il Foro di Termini Imerese.

F.to: Cicero Salvatore Giuseppe - Grisanti Salvatore - Muscarella Mariano - Cassata Santo Giuseppe - Di Marco Santo Antonio - Cappadonia Pippo - Rizzo Giuseppe - Sciolino Giuseppe - Bartolotta Rosolino - A.Piscitello